

DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE

(ai sensi dell'art. 31, comma 4 – bis e 4 - ter, del D.P.R. n. 380/2001)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusive, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR n. 380/2001, che prescrive: "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.", così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge n. 164/2014, c.d. Sblocca Italia, norme recepite in Sicilia come evidenziato nella Circolare A.R.T.A. n. 3/2015 del 28/05/2015.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione è riferito alla mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione per opere abusive di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire (ex Concessione Edilizia), in totale difformità o con variazioni essenziali, ai sensi dell'art. 31 e 32 del DPR n. 380/2001.
2. La suddetta sanzione si configura quale ulteriore strumento dissuasivo posto dal legislatore nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi. Essa non si configura quale provvedimento estintivo dell'abuso, o sostitutivo della demolizione e/o qualsiasi altra misura e sanzione previste dalle norme vigenti in materia di repressione delle condotte illecite per reati conseguenti ad abusi edilizi.



Art. 3

Determinazione delle sanzioni

1. Il Responsabile del Settore 2° - Tecnico, constatata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione delle opere, determina la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, in misura variabile dell'importo compreso fra Euro 2.000,00 ed Euro 20.000,00, quantificandolo in relazione all'entità delle opere accertate, così come di seguito individuate:
 - a) Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici € 2.000,00;
 - b) Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico - ricettivo, ecc:
 - 1) Fino a 100 mc. € 3.000,00;
 - 2) oltre 100,01 mc. e fino a 150 mc. € 5.000,00;
 - 3) oltre 150,01 mc. e fino a 250 mc. € 7.000,00;
 - 4) oltre 250,01 mc. e fino a 400 mc. € 12.000,00;
 - 5) oltre 400,01 mc. e fino a 500 mc. € 15.000,00;
 - 6) oltre 500,01 mc. e fino a 600 mc. € 17.000,00;
 - 7) oltre 601,01 mc € 20.000,00;
2. Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è indipendente dall'entità, dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00.
3. La irrogazione della sanzione è prevista ed è obbligatoria a partire dalle Ordinanze di demolizione già emessa dalla data di entrata in vigore della Legge n. 164/2014, e cioè dall'12 novembre 2014.
4. Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, rientranti nei casi previsti dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, la sanzione di cui il comma 4 - bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01 non si applica, come confermato nella Circolare A.R.T.A. n. 3/2015.

Art. 4

Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

1. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore 2° - Tecnico, notificato all'interessato.
2. In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica del provvedimento di ingiunzione al pagamento ed in caso di ulteriore inerzia dell'interessato (30 giorni), si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute secondo le vigenti normative.



Art. 5

Destinazione dei proventi

1. Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto il vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del D.P.R. n. 380/2001: "I proventi delle sanzioni spettano ai comuni e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessa in pristino degli abusi nonché all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico", così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge n. 164/2014, pertanto verranno introitati nell'istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	59	30/11/2017